



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. N. 52/16

(Proc. P.A. 96/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 dicembre 2016 il Tribunale presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - Consigliere Relatore

Prof. Avv. Fabio Iudica - Consigliere

per decidere in ordine al deferimento del sig. **Marco Cappellini** (tessera FISE N 037801/D)

Premesso che

a seguito del prelievo disposto in occasione del concorso nazionale salto ostacoli A6*, Associazione *Il Mondo del cavallo*, Arta terme, in data 17 luglio 2016 (con sostanze proibite rinvenute Phenylbutazone e Oxyphenbutazone Sigla Campione 5549555), all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto depositato il 20 ottobre 2016, il predetto sig. Marco Cappellini veniva deferito, *ex art.* 64 comma 5 R.G., dinanzi a questo Tribunale per la violazione di cui all'art. 2 R.G. e Regolamento EAD-ECM, relativamente al doping del cavallo Caland (Tessera FISE N037801/D);

- visto l'art. 48, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 14 dicembre 2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- nel frattempo, la difesa dell'incolpato depositava memoria difensiva datata 6 dicembre 2016 nella quale, ricostruita la vicenda, ammetteva sostanzialmente l'addebito, sia pur circostanziandone la realizzazione non intenzionale, chiedendo, per l'effetto, l'applicazione del minimo della sanzione prevista, attesa anche la collaborazione processuale di cui all'art. 10 del Regolamento EAD-ECM;



Federazione Italiana Sport Equestri

- all'udienza del 14 dicembre 2016 le parti concludevano nei seguenti termini: la Procura chiedeva - in relazione all'illecito contestato come prima violazione *ex art. 9* Regolamento EAD-ECM e in applicazione dell'attenuante della fattiva collaborazione di cui al successivo art. 10 - l'applicazione della sanzione di un anno di sospensione e € 500,00 di ammenda; la difesa, riportandosi alla memoria del 6 dicembre 2016 in atti, si associava; il Tribunale, all'esito della discussione, si riservava per la decisione.

Ritenuto che

- dalla documentazione in atti risulta dimostrata la commissione del contestato illecito disciplinare da parte dell'incolpato, non essendo emerso nel corso del procedimento alcun elemento idoneo ad inficiarne la prova, ed anzi avendolo lo stesso incolpato sostanzialmente ammesso e peraltro dettagliatamente circostanziato nelle memorie difensive in atti, se non altro ai fini di richiedere l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione processuale *ex art. 10*, Regolamento EAD-ECM o, comunque, del minimo di sanzione (come nella memoria difensiva del 6 dicembre 2016);

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto,

- accertato che si tratta per l'incolpato di prima violazione;
- riconosciuta la circostanza della fattiva collaborazione di cui all'art. 10, Regolamento EAD-ECM;

visti gli artt. 2 R.G., 2, 9 e 10, Regolamento EAD – ECM

applica

al sig. **Marco Cappellini** la sanzione della **sospensione di 1 (uno) mese e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)**.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 R.G.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 15 dicembre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica